

Comune di Livorno

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**- estratto dal processo verbale -**

**Oggetto:** VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. ATTUAZIONE DELLA L.R. N° 5/2010 "NORME PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI". CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE. APPROVAZIONE.

**N. 53 del 29 aprile 2013**

L'anno duemilatredecim, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 9.50 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria. All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

**COMPONENTI N. 41**

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Cosimi Alessandro ( Sindaco)	X		22- Bosco Sonia		X
2- Bianchi Enrico	X		23- Del Lucchese Lorenzo		X
3- Fenzi Paolo	X		24- Romano Andrea	X	
4- Vergili Valerio		X	25- Giannini Lamberto	X	
5- Tramonti Adriano		X	26- Tamburini Bruno	X	
6- Terreni Arianna	X		27- Amadio Marcella		X
7- Martorano Michele		X	28- Bottino Maristella		X
8- Raugei Enzo		X	29- Russo Roberto		X
9- Del Corona Vladimiro		X	30- Ciacchini Massimo	X	
10- Mancusi Giovanni	X		31- Ghiozzi Carlo		X
11- Fiordi Luca	X		32- Palmerini Attilio		X
12- Cecchi Claudio	X		33- Giubbilei Gionata		X
13- Volpi Paola	X		34- Taradash Marco		X
14- Mambrini Dinora	X		35- Cannito Marco		X
15- Scavazzon Giuseppe	X		36- Fattorini Luano	X	
16- Corso Barbara		X	37- Bartimmo Tiziana	X	
17- Morelli Daniele		X	38- Cosimi Lorenzo	X	
18- Latorraca Alessandro	X		39- Lamberti Gianfranco	X	
19- Vivaldi Marina	X		40- Capuozzo Salvatore	X	
20- Cavaliere Massimiliano		X	41- Romiti Andrea	X	
21- Valente Giovanna Maria Natalia	X			<b>23</b>	<b>18</b>

Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Consiglieri: Romiti, Mambrini e Fattorini.

OMISSIS

Cod. Uff.

Data 29 APRILE 2013

n.° 53

**OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO . ATTUAZIONE DELLA L.R. N.5 DEL 8.2.2010 "NORME PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI" . CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.**

**APPROVAZIONE.**

*Dichiarata immediatamente eseguibile*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con propria deliberazione C.C. n. 189 del 12.11.2012 è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico per l'attuazione della L.R. n. 5/2010 con l'obiettivo di consentire nel territorio comunale il recupero dei sottotetti ai fini abitativi;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L.R. n.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto al deposito del provvedimento adottato nella sede comunale a libera visione del pubblico, pubblicando il relativo avviso di deposito sul B.U.R.T. e tramite manifesti, dando altresì notizia dell'avvenuta adozione alla Provincia e alla Regione;

a seguito della pubblicazione nelle forme di legge dell'atto di governo come sopra adottato sono pervenute n. 3 osservazioni delle quale si espone di seguito la sintesi:

**Osservazione n. 1 presentata da Geom. U. Longobardi – n. prot. 105345 del 17.12.2012:** *l'osservante propone di integrare l'art. 10 ter introdotto con la variante adottata inserendo la possibilità di recuperare i sottotetti - oltre che per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge – anche per i volumi da realizzare in base a titoli abilitativi rilasciati tra la data di entrata in vigore della legge regionale (febbraio 2010) e la data di adozione della variante (novembre 2012); ciò, tenuto conto del notevole lasso di tempo (oltre due anni) che l'A.C. ha impiegato per adeguare il R.U. alla nuova normativa regionale.*

**Osservazione n. 2 presentata da Osservatorio Civile per la legalità Democratica – n. prot. 105345 del 17.12.2012:** *l'osservante – previa ricostruzione del quadro di riferimento generale in cui la normativa introdotta con la variante adottata andrà ad operare e ritenendo la sua applicazione subordinata ad una verifica del carico urbanistico, della compatibilità degli incrementi di superficie utile alla luce della disponibilità di edificabilità prevista dal P.S., propone: 1) l'implementazione del quadro conoscitivo della variante con i dati del monitoraggio del Regolamento Urbanistico, previsto dal comma 7 dell'art. 55 L.R. n. 1/2005, per quanto riguarda gli interventi realizzati e in corso di realizzazione alla data di adozione della variante, in termini di SLP concessa e di SLP accessoria; 2) l'integrazione della variante con la documentazione riguardante il monitoraggio delle edificazioni in aree soggette a vincolo paesaggistico, in termini di SLP abitabile e SLP accessoria (sottotetti e cantine), ai sensi dell'art. 13, comma 2 L.R. n.1/2005, in relazione agli effetti dei provvedimenti a livello paesaggistico. L'osservante inoltre, al fine di scongiurare il pericolo che l'applicazione della normativa introdotta si trasformi in una sanatoria di sottotetti già trasformati in volumi residenziali, suggerisce l'introduzione di un apposito quadro sanzionatorio. Infine, l'osservante rileva alcune significative differenze tra la legge regionale e la norma adottata per quanto attiene la disciplina della dimensione dei vani, dei requisiti aeroilluminanti e termogrametrici.*

**Osservazione n. 3 presentata da Riccardo Porciatti – n. prot. 21707 del 28.2.2013:** *l'osservante osserva quanto segue: 1) è errato l'inserimento all'art. 4 – Tipi d'intervento NN.TT.A. R.U. di una nuova categoria d'intervento "1) Recupero dei sottotetti a fini*

29 APRILE 2013

abitativi....", dal momento che la legge regionale definisce tale interventi come ristrutturazione edilizia, pertanto l'intervento del recupero dei sottotetti doveva essere inserito, recependo i disposti della legge regionale, nell'ambito della categoria della ristrutturazione edilizia; 2) è errato, nell'art. 4 "tipi d'intervento" NN.TT.A. R.U., la suddivisione dell'interventi di ristrutturazione edilizia nei tipi D1, D2 e D3, poiché la normativa di riferimento non prevede tale ripartizione all'interno della categoria della ristrutturazione edilizia, e risulta altresì inutile il richiamo alle definizioni contenute nel regolamento edilizio, dal momento che la L.R. n.1/2005 prevede l'obbligo per i comuni di adeguare i regolamenti edilizi al regolamento regionale o, in mancanza di adeguamento, la sostituzione delle difformi definizioni con quelle contenute nel regolamento regionale stesso; 3) l'estensione della facoltà di recuperare i sottotetti negli edifici nei quali sia consentito il restauro e il risanamento conservativo è in contrasto con la legge regionale, che prevede tale recupero solo laddove sia consentita la ristrutturazione edilizia; 4) occorre escludere la facoltà di recuperare i sottotetti per "i casi di contrasto con i diritti dei terzi", che si verifica nel caso di rialzamento dei sottotetti a fini residenziali, il quale si configura come nuova costruzione con conseguente necessità del rispetto della distanza di 5m dalla proprietà confinante; 5) la variante è impropriamente definita come normativa, più corretto sarebbe considerarla "Variante in adeguamento delle N.T.A. del R.U. per il recepimento della L.R. 5/2010; 6) il procedimento di variante non è corretto perché vengono individuati due soggetti entrambi responsabili del procedimento, mentre la figura del responsabile deve essere per legge unica.

in data 21.1.2013, con nota assunta al prot. n. 8086 del 23.1.2013, è pervenuta una comunicazione della Regione Toscana con la quale "si richiama la necessità di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

Tutto ciò premesso:

visti gli atti sopra richiamati;

preso atto delle osservazioni presentate (ALLA);

visto il rapp. n. 35580/2013 e la relativa decisione G.C. n. 130 del 9.4.2013 e ritenuto di condividerne i contenuti;

ritenuto, pertanto, di controdedurre alle osservazioni presentate nei seguenti termini:

**OSS. N. 1:** si respinge l'osservazione, poiché la legge regionale consente il recupero dei sottotetti esclusivamente in relazione ai volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge stessa: sarebbe *contra legem*, pertanto, consentire tale possibilità, come invece suggerisce l'osservante, oltre i casi espressamente previsti; per quanto riguarda la censura circa l'eccessivo tempo trascorso tra l'adozione della variante e l'entrata in vigore della legge, si fa presente che la legge regionale non prevede alcun termine per l'adeguamento e che, in ogni caso, tale lasso di tempo non ha pregiudicato i potenziali destinatari degli effetti della norma, individuabili esclusivamente con riferimento alla data di entrata in vigore della legge, quali proprietari di edifici esistenti o in possesso di titolo abilitativo per la loro realizzazione.

**OSS. N. 2:** il quadro di riferimento delineato dall'osservante non appare pertinente all'oggetto della variante adottata, la quale consiste in un mero adeguamento della strumentazione urbanistica del comune ad una previsione di legge regionale che mira esclusivamente a consentire la valorizzazione del patrimonio esistente nei limiti della sostenibilità dell'attività edilizia; in particolare, la facoltà consentita dalla variante non determina modificazione fisica degli involucri edilizi esistenti e pertanto non determina significative alterazioni del paesaggio

29 APRILE 2013

e del contesto ambientale di riferimento. Trattandosi, quindi di una variante normativa, meramente attuativa in ambito locale di una normativa regionale, gli elementi conoscitivi risultano già acquisiti ed elaborati a livello regionale, né, al riguardo, la Regione Toscana, a cui l'atto è stato trasmesso, ha rilevato nessuna carenza od omissione. Per quanto attiene al monitoraggio, la L.R. n. 1/2005 non prescrive tale adempimento a livello di adozione di singoli atti di governo, ~~ma lo concepisce a livello di strumentazione urbanistica complessiva in relazione agli "effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti o atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana...".~~ In relazione alla richiesta dell'osservante circa l'introduzione di uno specifico sistema sanzionatorio diretto ad evitare eventuali abusi, si precisa che il sistema ordinario di sanzioni previsto in materia urbanistico-edilizia risulta di per sé idoneo al fine di prevenire e sanzionare eventuali comportamenti illeciti. In ordine alla censura circa le differenze tra la legge regionale e la norma adottata, si precisa quanto segue:

- la previsione del dimensionamento dei vani (non disciplinato dalla legge) risponde ad una richiesta dell'Azienda sanitaria locale che, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 L.R. n. 5/2010, è chiamata a fornire prescrizioni al fine di garantire livelli prestazionali analoghi a quelli derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, né vi è contraddizione tra il disposto del comma 6 punto a) dell'art. 10 ter, dal momento che il rapporto aeroilluminante pari o superiore ad un sedicesimo previsto dalla legge regionale è comunque rispettato
- le previsioni del punto b) riguardanti i servizi igienici, i disimpegni, i corridoi e i ripostigli introducono solamente un elemento di chiarezza, e risultano in linea con i requisiti igienico-sanitari previsti per tali locali accessori dal Regolamento Edilizio
- le prescrizioni contenute nel punto c) rispondono alle esigenze di garantire livelli minimi prestazionali di legge evidenziate dall'azienda sanitaria locale.

Per le considerazioni sopra esposte, **si respinge l'osservazione.**

**OSS. N. 3:** in relazione alle puntuali censure mosse dall'osservante, si controdeduce come segue: **1)** non si è introdotta una nuova categoria di intervento, ma si è inteso unicamente inserire un elemento di chiarezza, nella consapevolezza che in ogni caso l'intervento di recupero dei sottotetti a fini abitativi rientra nella categoria della ristrutturazione edilizia; **2)** premesso che la parte dell'art. 4 R.U. contenente la ripartizione D1, D2 e D3 non è stata oggetto della variante di cui si discute, è opportuno chiarire che tale norma deve essere letta alla luce degli adeguamenti del Regolamento Edilizio intervenuti nel tempo (deliberazioni C.C. n. 173/2001, n. 227/2003, n. 357/2009 e n. 188/2012) al fine di conformarne le previsioni agli aggiornamenti introdotti dalla L.R. n. 52/1999 e dalla L.R. n. 1/2005, ossia non tenendo conto della ripartizione, ormai soppressa; **3)** la previsione di consentire il recupero dei sottotetti anche negli edifici in cui sia ammesso il solo restauro e risanamento conservativo non introduce elementi di contrasto con la legge regionale, poiché il recupero del sottotetto è consentito nei limiti massimi della categoria di intervento ammessa, ossia anche mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso consentono la conservazione dell'organismo edilizio e ne assicurano la sua funzionalità: in altre parole, il recupero del sottotetto può avvenire anche attraverso interventi minori rispetto alla ristrutturazione edilizia, quali il restauro e il risanamento conservativo; **4)** la censura non appare condivisibile, in quanto la facoltà riconosciuta attiene esclusivamente a volumi esistenti o in fase di realizzazione, in ordine ai quali la eventuale sussistenza di diritti di terzi è già stata verificata; in particolare, l'intervento non si configura come nuova costruzione, se non ai fini della quantificazione degli oneri da corrispondere in relazione all'incremento del carico urbanistico; **5)** la censura non appare rilevante dal punto di vista giuridico, essendo nella sostanza indifferente definire la variante come normativa o come adeguamento delle norme tecniche vigenti per recepimento di disposizioni legislative regionali; **6)** sul punto, si chiarisce che l'unico responsabile del procedimento è la dott.ssa S. Cenerini responsabile dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata, mentre gli atti sono sottoscritti

20 APRILE 2013.

anche dall'ing. G. Chetoni in qualità di dirigente apicale del Dipartimento 4. Per le considerazioni sopra esposte, **si respinge l'osservazione.**

Vista, altresì, la comunicazione della Regione Toscana assunta al prot. n. 8086 del 23.1.2013 (**ALL. B**) e ritenuto, peraltro, di confermare quanto espresso con il proprio provvedimento di adozione, ossia che la variante non rientra nel campo di applicazione della L.R. n. 10/2010 " *Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*" in quanto non definisce il quadro di riferimento per progetti sottoposti a Via o a verifica di assoggettabilità a Via, ai sensi dell'art. 5 - comma 2 - lett. a) e comma 3 - lett. a) e c), in quanto tale atto di governo si limita a disciplinare interventi su edifici esistenti o in corso di realizzazione, senza consumo di suolo e senza incrementi volumetrici né cambio di destinazione, in attuazione dei disposti di una legge regionale che si pone come obiettivo il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente nei comuni della Toscana alla luce del principio della sostenibilità dell'attività edilizia e che pertanto non determina effetti significativi sull'ambiente, trattandosi di interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente o in corso di realizzazione, ricadente in aree normative in cui il R.U. già consente la ristrutturazione edilizia e condizionando, peraltro, il recupero dei sottotetti al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali negli edifici ricadenti in area normative in cui è consentito il solo restauro e il risanamento conservativo;

visto il Piano Strutturale e considerato che la variante al R.U. è ad esso conforme;

vista la L.R. n. 1/05 "Norme per il governo del territorio";

dato atto che conservano validità le indagini geologico- tecniche - già depositate presso l'Ufficio del Genio Civile in data 23.3.1998 - allegate alle deliberazioni C.C. n.43/1998 e CC. n.19/1999 con le quali è stato approvato il Regolamento Urbanistico vigente, le quali non necessitano di aggiornamento;

dato atto, pertanto, del deposito n. 1067 in data 18.10.2012 presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile delle indagini geologico- tecniche relative alla variante al R.U. nonché delle certificazioni richieste ai sensi delle disposizioni del comma 3 dell'art. 62 L.R. n. 1/2005 e della avvenuta verifica di coerenza formale a seguito di controllo a campione, come da nota UTGC assunta al prot. n. 17676 del 18.2.2013;

visto il rapporto del Garante della Comunicazione, allegato al presente atto per formarne parte integrante (**ALL.2**);

vista la certificazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 1/2005 (**ALL.3**);

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all'**allegato n. 1**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto opportuno, pertanto, approvare - ai sensi dell'art. 17 - L.R. n.1/2005 la variante al R.U. per l'attuazione della L.R. n. 5 del 8.2.2012 "Norme per il recupero dei sottotetti a fini abitativi", secondo gli elaborati predisposti dal Dipartimento 4 "Politiche del territorio".

29 APRILE 2013

DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate,

**1. di respingere** le osservazioni presentate;

**2. di approvare** - secondo le procedure previste dagli artt. 16 e 17 della L.R. n.1/2005 - la variante al R.U. per l'attuazione della L.R. n. 5 del 8.2.2012 "Norme per il recupero dei sottotetti a fini abitativi", predisposta dal Dipartimento 4 – Politiche del territorio e costituita dai seguenti elaborati:

**Elaborato di variante (ALL.C)**

**Indagini geologico-tecniche** - già allegate parte integrante delle deliberazioni C.C. n.43/1998 e CC. n.19/1999 con le quali è stato adottato e approvato il Regolamento Urbanistico

**Analisi e valutazione** di cui ai punti a) e b) dell'art. 11 – comma 2 – L.R. n.1/2005  
**(ALL.D)**

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di deliberazione.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 33 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fattorini, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Romano, Romiti, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 30 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Cannito, Capuozzo, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fattorini, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Romano, Romiti, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
  - Voti favorevoli n. 22 (Bianchi, Capuozzo, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giubbilei, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Romiti, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
  - Voti contrari n. 8 (Amadio, Bartimmo, Cannito, Cosimi Lorenzo, Del Lucchese, Fattorini, Giannini e Romano)
  - Astenuti n. 3 (Bottino, Ciacchini e Tamburini)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione palese elettronica offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 33 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fattorini, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Romano, Romiti, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 30 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Cannito, Capuozzo, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Del Lucchese, Fattorini, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giubbilei, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Romano, Romiti, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
  - Voti favorevoli n. 24 (Bianchi, Capuozzo, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Del Lucchese, Fenzi, Fiordi, Giubbilei, Lamberti, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Romano, Romiti, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
  - Voti contrari n. 6 (Amadio, Bartimmo, Cannito, Cosimi Lorenzo, Fattorini e Giannini)
  - Astenuti n. 3 (Bottino, Ciacchini e Tamburini)

La proposta è accolta.

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di C.C. n.° 53 del 20-4-2013


**Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO . ATTUAZIONE DELLA L.R. N.5 DEL 8.2.2010 "NORME PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI".  
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.  
APPROVAZIONE.**

### PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime  non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica  
si esprime  parere favorevole  
si esprime  parere sfavorevole con la seguente motivazione

COMUNE DI LIVORNO  
Il Responsabile del Procedimento  
(timbro e firma)  


Livorno, li \_\_\_\_\_


#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime  non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile  
si esprime  parere favorevole  
si esprime  parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria  
(timbro e firma)



Livorno, li 10/4/2013



Comune di Livorno

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Prot. n. 36118

Livorno, 10 aprile 2013


**Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 5  
DEL 8.2.2010 "NORME PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI  
ABITATIVI.  
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE. APPROVAZIONE.**

**Al responsabile del procedimento**

In relazione all'oggetto ed alle funzioni ed ai compiti del Garante per la Comunicazione ex L.R. n. 1/2005, si attesta che è stata data pubblicità all'avvio del procedimento e ai successivi atti mediante apposita scheda analitico-descrittiva inserita nella Rete Civica sez. Programmazione Urbanistica – garante per la Comunicazione.

In tale scheda è stata altresì inserita la delibera di adozione con relativa indicazione della pubblicazione sul BURT.

Il Garante della Comunicazione  
(Dr. ~~Giuliano Belli~~)



## COMUNE DI LIVORNO

AREA DIPARTIMENTALE 4  
POLITICHE DEL TERRITORIO  
U.O.VA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in relazione all'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico per l'attuazione della L.R. n. 5 del 8.2.2010 "Norme per il recupero dei sottotetti a fini abitativi"

### ACCERTA E CERTIFICA

ai sensi dell'art.16 L.R. n. 1/2005

- che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che l'atto di governo è conforme al Piano Strutturale del Comune di Livorno, al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno e al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
- che le aree interessate dall'atto di governo sopra indicato non sono disciplinate da piani e programmi di settore;
- che - ai sensi della L.R. n.10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" l'atto di governo non rientra nel campo di applicazione della legge medesima i quanto non definisce né modifica il quadro di riferimento per progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 5 – comma 2 – lett. a) e comma 3 – lett. a) e c), in particolare:

si tratta di variante normativa tesa ad introdurre nel Regolamento Urbanistico – in applicazione dei disposti della legge Regionale n. 5/2010 – le previsioni espresse che consentano negli edifici aventi destinazione residenziale gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi;

la variante mira alla valorizzazione degli organismi edilizi esistenti o in corso di realizzazione senza consumo di nuovo suolo, né incremento di volume o cambio di destinazione;

la disciplina introdotta con la variante consente gli interventi di recupero dei sottotetti su edifici in cui è già ammesso dalle previsioni urbanistiche vigenti l'intervento di ristrutturazione edilizia e vincola – negli edifici in cui è attualmente consentito il solo restauro e risanamento conservativo – gli interventi di recupero al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio stesso;

gli interventi consentiti dalla disciplina introdotta con la variante, non comportando modificazioni fisiche degli involucri edilizi, non determinano significative alterazioni del paesaggio né effetti significativi sull'ambiente.

Livorno, 10 aprile 2013

Il dirigente U.O.va  
dott.ssa *Suzanna Cenerini*

---

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente  
f.to BIANCHI

Il Segretario Generale  
f.to SALONIA

---

**CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, - 2 MAG. 2013

La Resp.le Ufficio Archivio e Protocollo  
f.to MARCONI

Il Segretario Generale  
f.to SALONIA

---

**SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 2 MAG. 2013

Il Segretario Generale  
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	